



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)
P.zza C. Battisti, 1 - Cap 25025

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 3 – esenzioni

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito complessivo non superiore ad euro 8.000,00annui;

Articolo 4 - versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 5- rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 6- Entrata in vigore

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007